

# La gestione della tesoreria nelle PMI

Pianificazione finanziaria e Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Marco Aiello

Mercoledì 13 novembre 2024, ore 17.30



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**DM** DIPARTIMENTO  
DI MANAGEMENT

# Centralità della cassa

- Il monitoraggio dei flussi finanziari è indispensabile per:
  - prevenire la crisi
  - individuare la crisi
  - gestire la crisi
- Passaggio da una prospettiva statica (patrimoniale) a una dinamica (economico-finanziaria)
- La nozione di crisi è legata alla cassa (art. 2, co. 1, a) CCII)
  - Continuità con il concetto di insolvenza prospettica (Alitalia, Bertone)
  - Abbandono del rapporto genus/species per un rapporto di probabilità/certezza



# Crisi: previsione e monitoraggio

- La crisi (nella sua accezione di cassa) è funzionale al monitoraggio
- Accede agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza chi, di fatto, è già insolvente, ma la rilevazione della crisi consente iniziative precoci
- Misure idonee dell'imprenditore individuale (art. 3, co. 1, CCII)
- Assetti adeguati dell'impresa collettiva (art. 3, co. 2, CCII)
- Sistema delle segnalazioni (artt. 25-*octies* ss. CCII)



# Tempestiva gestione della crisi

- Doveri di agire tempestivamente (art. 4, co. 1, lett. b, CCII)
- Accesso alla composizione negoziata (art. 17 CCII)
  - Si mira al risanamento: necessità di pianificare i flussi finanziari
    - – nella fase delle trattative
    - – nella fase del piano
- Fonti di approvvigionamento finanziario
  - Soci (aumento di capitale o finanziamenti)
  - Dismissioni
  - Continuità nell'utilizzo delle linee di credito



# Pianificazione finanziaria del piano

- Piano liquidatorio (concordato semplificato: artt. 25-sexies e s. CCII)
  - modesta importanza della pianificazione dei flussi
- Piano con continuità aziendale
  - minore importanza nella continuità indiretta (che resta lo schema preferito: anche nella composizione negoziata è possibile l'affitto dell'azienda e la successiva cessione con deroga alla solidarietà passiva)
  - massima importanza nella continuità diretta



# Pianificazione finanziaria nella fase delle trattative

- Doveri delle parti (art. 16, co. 5, CCII) - Le banche devono partecipare attivamente alla trattativa e l'accesso alla composizione non può, di per sé determinare la sospensione o la revoca delle linee, né la diversa classificazione del debitore. Nella classificazione occorre tenere conto del progetto di piano e di quanto previsto dalle norme di vigilanza prudenziale
- Misure protettive (art. 18, co. 5 e 5-bis, CCII) - Divieto di revocare o sospendere le linee di credito
- Finanziamenti prededucibili (art. 22, co. 1, lett. a) CCII)

